

STATUTO

**AMICO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SIGLABILE AMICO - S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALMESE TO CASATO VICENDONE
17

Numero REA: TO - 922340

Codice fiscale: 07778340013

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 13.352 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione - denominazione- sede)

E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n. 381/91, la Società Cooperativa Sociale denominata:

"AMICO - Società Cooperativa Sociale"

validamente siglabile in: "AMICO - s.c.s.".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91 e, in quanto compatibili, dalle norme sulle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., si applicano, sempre in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La Cooperativa ha sede nel comune di Almese e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2049 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e secondo quanto definito dalla legge 8.11.1991 n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine

del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa si propone come oggetto le seguenti attività:

- pulizie in genere, civili, industriali, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione;
- spazzamento e pulizia strade manuale e meccanica; esecuzione di servizi di sgombero neve;
- manutenzione aree verdi e zone boschive;
- trasporti anche per conto terzi, facchinaggio;
- servizi di autotrasporto di cose per conto terzi e per conto proprio, trasporto di persone;
- la gestione di parcheggi e autorimesse, pubblici e privati, a pagamento, custoditi e non, su sede propria o su sede stradale, interrati e di superficie; il controllo, la rilevazione di infrazioni, la manutenzione ed il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale delle aree di sosta a pagamento; servizi di accertamento alla riscossione del corrispettivo della sosta; supporto all'accertamento delle violazioni amministrative al Codice della Strada, il tutto previo rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni, ove prescritte;
- gestione di depositi di biciclette;
- servizi di lavaggio auto e servizi di vigilanza e custodia;
- gestione bar, ristoranti, mense e strutture ricettive in genere;
- somministrazione di alimenti e bevande, ristorazione, catering e banqueting;
- montaggio, assemblaggio ed installazione di infissi, serramenti ed elementi collegati al serramento;
- montaggio, manuale e non, di componenti in plastica e metallici;
- lavori edili in genere;
- lavorazione del legno e del ferro per la produzione di arredi, infissi e complementi di arredo;
- installazione e gestione di schermi per pubblicità e comunicazione;
- montaggio di pannelli fotovoltaici e di antenne per telecomunicazio-

ni;

- raccolta, elaborazione e analisi di dati relativi alla raccolta e riutilizzo dei rifiuti, anche ai fini energetici, nonché di dati relativi ai consumi energetici, ivi compresi quelli per riscaldamento, ed all'illuminazione;

- raccolta differenziata, riciclaggio rifiuti solidi urbani, raccolta e trasporto rifiuti pericolosi; gestione ecocentri, aree di raccolta rifiuti e similari;

- produzione e commercio, all'ingrosso e al minuto, di pellet;

- produzione e vendita di manufatti in cemento;

- conduzione terreni agricoli sia in proprietà che in affitto con la commercializzazione, anche previa trasformazione, dei prodotti e dei sottoprodotti ottenuti;

- apicoltura, conduzione delle api, produzione, trasformazione, smielatura, confezionamento, commercializzazione di miele e prodotti derivati, alimentari e non, anche per conto terzi;

- promozione, formazione e didattica delle attività agricole e della filiera del miele gestite dalla cooperativa;

- produzione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti da forno, anche per conto terzi;

- trasformazione e confezionamento di prodotti alimentari in genere, anche per conto terzi, e relativa commercializzazione;

- confezionamento di prodotti non alimentari per conto terzi;

- attività di sistemazione e manutenzione agraria e in genere del territorio e degli ambienti rurali;

- esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio quali: forestazione, riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica;

- lavori di manutenzione, di costruzione e di impiantistica in generale nel campo dell'edilizia; lo svolgimento di attività edilizie di ogni e qualsiasi genere quali, in via esemplificativa ma non tassativa, costruzioni industriali, stradali, commerciali e civili, nonché svolgimento di tutte le attività connesse quali gli scavi, gli sbancamenti, i movimenti terra;

- gestione servizi cimiteriali

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà com-

piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;
- 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;
- 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- 4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;
- 5) - partecipare allo sviluppo ed al finanziamento di altre cooperative, ed in particolare delle cooperative sociali;
- 6) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia, delle attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di Soci Cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Possono assumere la qualifica di Soci Cooperatori:

- le persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 della già citata legge n. 381/91 e successive modificazioni;
- le persone disoccupate o che si trovino nella necessità di lavorare;
- i minori nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Sono Soci Volontari coloro che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i Soci Volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro Soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei Soci.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è altresì consentita l'ammissione come Soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere Soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finan-

ziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla Cooperativa Soci Sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi, il tutto secondo quanto disciplinato dal successivo Titolo IV.

Art. 6 (Categoria speciale di Soci)

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, potrà essere istituita dalla Cooperativa una categoria speciale di Soci Cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.

La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge. Al termine di tale periodo detti Soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri Soci Cooperatori.

All'atto dell'ammissione l'Organo amministrativo determinerà altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

I Soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai Soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee straordinarie di modifica dello Statuto. Ai Soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

I Soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente Statuto. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento

della relativa domanda.

I Soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto.

Detti Soci possono inoltre essere esclusi qualora l'Organo amministrativo accerti:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda della persona fisica dovrà indicare:

- a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
- b) - l'interesse a far parte della Cooperativa;
- c) - l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti interni;
- d) - il numero delle azioni che intende sottoscrivere;
- e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- f) - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà specificare:

- 1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;

2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci .

Art.8 (Domicilio dei Soci)

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Obblighi dei Soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) a partecipare all'attività della società salvo il verificarsi di una del-

le cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio;

- d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa;
- f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 (Recesso del Socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il Socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei Soci.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, con termine di almeno 30 giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi alla società un danno ingiusto;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da Socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai Soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate al foro competente ai sensi di legge.

Art. 14 (Liquidazione)

I Soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del Socio)

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unita-

mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del Cod. Civ.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Comunque, la Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 Cod. Civ.

Il Socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del Socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI, AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 18 (Conferimento e azioni dei Soci sovventori)

I conferimenti dei Sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 26 comma primo, lettera a), punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 103,29 (centotre virgola ventinove) ciascuna.

Ogni Socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero cinque.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma c.c..

Art. 19 (Alienazione delle azioni dei Soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei Sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicare altro gradito o, in mancanza il Socio sarà libero di vendere le proprie azioni al soggetto da lui indicato.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei Soci Cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i Soci Cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distri-

buzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun Socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo quanto verrà stabilito nella delibera di emissione. A ciascun Socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

In ogni caso i voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci Cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione e del collocamento delle azioni.

Art. 21 (Recesso dei Soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto per essi espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci Cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 22 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Coo-

perativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 100 (cento).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai Soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei Soci Cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 23 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei Soci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei Soci, con facoltà d'impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 24 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dall' uscente.

Art. 25 (Obbligazioni e altri strumenti di debito)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti o dei possessori di strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) - dai conferimenti effettuati dai Soci Cooperatori rappresentati da azioni del valore di euro 103,29 (centotre virgola ventinove) ciascuna. Le azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
 - 2) - dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - 3) - dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- b) - dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti;
- c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai Soci;
- d) - dalla riserva straordinaria;
- e) - da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 c.c. la società ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i Soci Cooperato-

ri.

Art. 27 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni dei Soci Cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Gli Amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote o azioni della Società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 28 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei Soci e della comunità tutta.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero

entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti norme di legge, il bilancio sociale, che dovrà essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio per l'approvazione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i Soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai Soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai Soci Cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Art. 29 (Ristorni)

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei Soci che approva il bilancio può destinare a favore dei Soci Cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- emissione di nuove azioni di capitale;
- emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente Statuto.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei Soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella Società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 30 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 31 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, ad opera del collegio sindacale, se nominato, mediante avviso, inviato almeno quindici giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedi-

to con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro Soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai Soci alla società e debitamente annotati sul detto libro Soci). L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia - la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può svolgersi anche mediante collegamento audio/video e ciò, salvo diverse previsioni di legge, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del comma precedente) le modalità per effettuare il collegamento audio/video.

Art. 32 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci se nominati;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;
- 7) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto, fatte salve le competenze come infra attribuite al Consiglio di Amministrazione;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 28.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci e nella domanda scritta agli Amministratori sono indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da es-

si predisposta.

Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei Soci Cooperatori risultanti dal libro dei Soci.

Quando si tratta di deliberare la modifica dello scopo e/o dell'oggetto sociale, la fusione o lo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto.

Art. 34 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero dei voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Le votazioni si fanno in modo palese.

All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresen-

tante dell'associazione di categoria a cui la Cooperativa eventualmente aderisce.

Art. 35 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun Socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i Soci sovventori si applica il precedente articolo 20.

I Soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta.

Nessun Socio può rappresentare per delega più di 1 (uno) altro Socio avente diritto al voto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto nell'art. 2372 del Cod. Civ.

Art. 36 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 37 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I Soci finanziatori non possono in ogni caso nominare più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità,

professionalità e indipendenza:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Non possono assumere la presidenza della cooperativa i soggetti di cui all'art. 7, comma secondo del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.

Art. 38 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del Codice Civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più

dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 39 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 40 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Cod. Civ.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 41 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 c.c..

In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 42 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 43 (Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per scelta volontaria dell'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis, ultimo comma c.c., l'Assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Liquidatori)

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 45 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai Soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, nonché dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci Cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 28, lettera c) nonché dell'eventuale sopraprezzo e dei dividendi e-

ventualmente maturati a loro favore;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i Soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e il trattamento economico dei Soci lavoratori - l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i Soci Cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

EMANUELA LAZZERINI NOTAIO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 - Tabella all.
B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Copia su supporto informatico conforme all'originale
del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.
23 del d.lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del regi-
stro delle imprese.